

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA

In funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Marco Viani, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. [REDACTED]/17 RGL

promossa da

[REDACTED], residente a [REDACTED], con domicilio eletto a Massa via G.B. La Salle 9 presso lo studio dell'avv. Pietro Benedetti che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso *ricorrente*

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede a Roma e domicilio eletto alla Spezia via Mazzini 63 presso il proprio ufficio legale, rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia Lolli per procura generale *convenuto*

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per [REDACTED]: *"Ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, dichiarare tenuto e per l'effetto condannare l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS, nella persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a [REDACTED] la somma di euro 3.834,58 a titolo di T.F.R., per le causali di cui in ricorso, da intendersi qui per integralmente trascritte, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo nei rigorosi termini di legge. Con vittoria di competenze legali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dello scrivente difensore che se dichiara procuratore antistatario"*.

Per INPS: *"Piaccia al Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, rilevare la inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso; in via gradata respingere il ricorso avversario, per intervenuta prescrizione del diritto; in subordine rilevare e dichiarare la inammissibilità e infondatezza in fatto e diritto della domanda. Con vittoria di spese"*

MOTIVI DELLA DECISIONE

[REDACTED] espone di aver lavorato, dal 18.10.2005 al 21.11.2008, alle dipendenze della [REDACTED] S.r.l., dichiarata fallita con sentenza del 17.10.2013, e di non aver ricevuto il TFR, di essere stato ammesso per tale titolo al passivo del fallimento, in parte in via tempestiva e in parte in via tardiva, per la somma di € 3.834,58 e di aver chiesto il 10.2.2016 l'intervento del Fondo di Garanzia INPS per il recupero del TFR; dà atto che l'Istituto aveva chiesto di integrare la documentazione, per essere risultato che il lavoratore aveva destinato il TFR a un fondo di previdenza complementare, e che non aveva pagato alcuna somma. Assume, pertanto, le conclusioni in epigrafe.

L'INPS eccepisce l'improponibilità della domanda, ritenendo inidonea la domanda amministrativa, perché non accompagnata da documentazione sufficiente. Eccepisce poi la prescrizione quinquennale, osservando che il lavoratore, pur avendo maturato il diritto al TFR il 21.11.2008, aveva presentato domanda di ammissione al passivo soltanto il 27.12.2013. Nel merito, ribadiva che il lavoratore aveva destinato il TFR a un fondo di previdenza complementare, argomentando che, quindi, non poteva intervenire il Fondo di garanzia previsto dalla legge 297/82, ma quello previsto dal D. Lgs. 80/92, che tuttavia non poteva pagare somme al lavoratore ma soltanto integrare i versamenti presso il gestore del Fondo.



L'art. 2, commi 1, 2 e 7 della legge 29.5.1982 n. 297 dispone: "E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte... I pagamenti di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo sono eseguiti dal fondo entro 60 giorni dalla richiesta dell'interessato. Il fondo è surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro ai sensi degli articoli 2751-bis e 2776 del codice civile per le somme da esso pagate".

La Corte di Cassazione ha precisato: "L'esecutività dello stato passivo che abbia accertato in sede fallimentare l'esistenza e l'ammontare d'un credito (nella specie, per trattamento di fine rapporto) in favore del dipendente dell'imprenditore dichiarato fallito importa, ai sensi dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, il subentro dell'INPS nel debito del datore di lavoro insolvente, senza che l'istituto previdenziale possa contestare l'assoggettabilità alla procedura concorsuale e l'accertamento ivi operato, al quale resta vincolato sotto il profilo dell'an e del quantum debeatur" (Cass., 13.11.2014 n. 24231) e "La definitiva esecutività dello stato passivo, da cui risulti un credito (nella specie, il TFR e le ultime tre mensilità della retribuzione) in favore del dipendente dell'imprenditore dichiarato fallito, vincola, a prescindere dalla partecipazione alla procedura concorsuale, l'Inps al subentro nel debito del datore di lavoro insolvente, posto che l'art. 2 della l. n. 297 del 1982 ha la finalità di garantire i crediti insoddisfatti dei lavoratori e di evitare loro ulteriori e defatiganti accertamenti" (Cass., 4.12.2015 n. 24730).

La prima di tale pronunce precisa in motivazione: "[il lavoratore] è stato ammesso al passivo in sede fallimentare e tale ammissione l'istituto non può mettere in discussione, proprio perché subentra ex lege nel debito del datore di lavoro insolvente, previo accertamento del credito del lavoratore e dei relativi accessori mediante insinuazione nello stato passivo del fallimento divenuto definitivo e nella misura in cui esso risulta in quella sede accertato (cfr. Cass. n. 7604/03). Ciò è confermato dallo stesso tenore letterale della L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 2, là dove si prevede che, trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi della L. Fall., art. 97, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere "a domanda" il pagamento, a carico del Fondo di garanzia all'uopo istituito presso l'INPS, del trattamento di fine rapporto e dei relativi crediti accessori. In breve, l'esecutività dello stato passivo basta a sorreggere la pretesa del lavoratore nei confronti del Fondo, senza neppure la necessità di una preventiva informazione all'istituto previdenziale riguardo alla misura del credito e ai suoi presupposti (cfr. Cass. n. 9231/10)".

L'INPS, alla luce di tali principi, è vincolato per legge dal provvedimento assunto dagli organi della procedura fallimentare.



E ciò in coerenza con la norma di legge, che prevede che il lavoratore possa (= abbia il potere di) ottenere, a (semplice) domanda il pagamento del TFR, trascorsi 15 giorni dal deposito dello stato passivo o dopo la sentenza che ha deciso sulle opposizioni e impugnazioni, e che il fondo esegua i pagamenti entro 60 giorni dalla domanda, senza che residui, quindi, alcuno spazio per diverse valutazioni dell'Istituto.

Ne consegue che, una volta che il ricorrente sia stato definitivamente ammesso al passivo del fallimento, come creditore di somme a titolo di TFR, l'INPS non può contestare né il credito, né il suo titolo, per sostenere che il TFR era stato ceduto a un fondo di previdenza integrativa, o che il lavoratore, in conseguenza di tale destinazione, non ha titolo per chiedere il pagamento diretto.

Deve anche ritenersi privo di rilievo che l'INPS sia stato posto in condizione di impugnare l'ammissione (a prescindere dal fatto che, ai sensi dell'art. 98 l. fall., l'impugnazione e la revocazione di crediti ammessi possono essere chieste da altro creditore, dal titolare di diritti su beni immobili e mobili, e, solo il secondo rimedio, dal curatore, ed è discutibile la legittimazione dell'INPS, che, fino alla surroga che consegue al pagamento, non riveste la qualità di creditore), visto che l'Istituto, come si è visto, è vincolato per legge alle decisioni del giudice delegato o del giudice delle impugnazioni avverso lo stato passivo, e la Corte di Cassazione ha precisato che questo effetto si verifica a prescindere dalla sua partecipazione alla procedura concorsuale.

L'eccezione di improponibilità per inidoneità della domanda amministrativa, quindi, si deve ritenere infondata: l'inidoneità discenderebbe, infatti, dalla omessa documentazione di circostanze che tuttavia l'Istituto non doveva vagliare, perché il solo presupposto del suo intervento era l'ammissione allo stato passivo del fallimento, e in ordine a cui, quindi, non aveva titolo per richiedere documentazione.

L'eccezione di prescrizione è del resto infondata.

Premesso che la Corte di Cassazione ha statuito: *"Il diritto del lavoratore di ottenere dall'INPS, in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del trattamento di fine rapporto a carico dello speciale fondo di cui all'art. 2 della legge n. 297 del 1982 ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, senza che possa configurarsi un'ipotesi di obbligazione solidale (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale). Esso si perfeziona non con la cessazione del rapporto di lavoro ma al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (quali l'insolvenza del datore di lavoro, la verifica dell'esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all'INPS e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia. (Fattispecie relativa ad insinuazione del Fondo al passivo del fallimento datoriale ai fini di far valere in surrogazione il credito del lavoratore)"* (Cass., 28.7.2011 n. 16617), il fatto che il credito fosse prescritto nei confronti del fallimento è ancora una volta circostanza che l'Istituto non può eccepire, visto che gli è precluso di porre in discussione nell'an il credito una volta che sia intervenuta l'ammissione al passivo.

D'altra parte, dall'ammissione allo stato passivo alla domanda sono trascorsi meno di cinque anni e la prescrizione, nei confronti dell'Istituto, non si è quindi verificata.



Ciò premesso, nel merito, la domanda è fondata, perché il ricorrente è stato ammesso al passivo del fallimento per la somma indicata a titolo di TFR, come attestato dal Curatore, e come si ricava dalla documentazione esibita. Questo è sufficiente per determinare l'intervento del Fondo di Garanzia.

Ogni ulteriore questione è ultronea.

La domanda si accoglie, con gli accessori dalla maturazione.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con riferimento al DM 55/14, scaglione di valore corrispondente alla somma attribuita, omessa la fase istruttoria che non è stata svolta, e ridotti del 30% i valori medi per la serialità della causa.

definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa,
dichiara tenuto e condanna l'INPS, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a pagare a [REDACTED] ^{pqm} la somma di € 3.834,58 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione;

condanna l'INPS, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a rifondere a [REDACTED] le spese di lite che liquida in € 1.179,50 per compensi, oltre spese generali, contributo previdenziale forense, IVA se non detraibile e successive occorrenze, con distrazione a favore del difensore antistatario avv. Pietro Benedetti.

La Spezia, 2.5.2018

Il giudice

Marco Viani

